

STATUTO
dell'Associazione
“APS AMICI DEL RUSCONI”
(revisione 4 febbraio 2021)

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

DENOMINAZIONE

1. È liberamente costituita tra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato anche “Codice del Terzo Settore”) l'Associazione denominata “**AMICI DEL RUSCONI APS**”, da ora in avanti denominata “Associazione”.
2. L'acronimo APS ovvero la denominazione “Associazione di Promozione Sociale” dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza ufficiale.
3. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito denominato anche “RUNTS”) l'Associazione espleta le procedure per il riconoscimento presso il Registro regionale delle APS Lombardia ovvero Registro provinciale delle APS della Città metropolitana di Milano.

Art. 2

SEDE LEGALE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di RHO, in via Madonna, 67
2. L'Assemblea dei Soci può deliberare sul cambio di sede o sull'istituzione di sedi secondarie.

Art. 3

DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.
2. L'Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche Soci sulla base della normativa prevista dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile, dalle regole del presente Statuto.
3. L'Associazione è apartitica e non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione in relazione all'ammissione dei Soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. L'Associazione ha carattere esclusivamente privato e non può essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di Amministrazioni Pubbliche, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali o di rappresentanza di categorie economiche, nonché associazioni di datori di lavoro.

Art. 5

FINALITA', SCOPO E ATTIVITA' SOCIALI

1. L'Associazione è costituita con l'intento di sostenere l'attività artistica e formativa in ambito musicale svolta dall' Istituto musicale “Giulio Rusconi” promossa dalla Parrocchia di San Vittore in Rho.

2. L'Associazione, fondata sui valori dell'educazione cattolica, persegue quindi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la diffusione della cultura musicale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Soci, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali musicali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
3. Nello specifico, l'Associazione, svolgerà le proprie attività di interesse generale prevalentemente mediante i seguenti interventi:
 - a) ideare, produrre, promuovere e organizzare concerti e stagioni musicali tenuti dalle formazioni strumentali e vocali di istituti e enti musicali, da docenti, allievi o da musicisti ospiti dalle documentate capacità artistico-interpretative;
 - b) istituire o finanziare borse di studio per allievi meritevoli o in stato di bisogno economico;
 - c) ideare, promuovere, organizzare e coordinare lezioni e corsi di formazione e istruzione musicale, campi musicali estivi, masterclass strumentali tenuti dagli insegnanti di istituti e enti musicali o da docenti ospiti dalle documentate capacità artistico-interpretative;
 - d) ideare, promuovere, organizzare e coordinare manifestazioni culturali e artistiche, nonché convegni, incontri, dibattiti inerenti le finalità dell'Associazione;
 - e) provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, anche online, edizioni fonografiche, audiovisivi oltre a promuovere la propria immagine e la propria attività attraverso canali di comunicazione tradizionali, web e social media, anche attraverso la creazione di biblioteche e centri di documentazione;
 - f) acquistare o progettare e realizzare piattaforme digitali, infrastrutture web e qualsiasi altra tecnologia necessaria per diffondere e divulgare la cultura musicale;
 - g) svolgere attività di studio, ricerca;
 - h) promuovere e gestire lo sviluppo delle competenze nel Settore cultura.
4. L'Associazione inoltre, potrà:
 - a) sviluppare collaborazioni con altri enti o associazioni culturali in Italia e all'Estero;
 - b) costituire associazioni, fondazioni, enti o istituzioni aventi analoghe finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e perseguenti analoghe attività d'interesse generale;
 - c) organizzare e coordinare campagne di sensibilizzazione sui temi legati alle attività sociali;
 - d) realizzare sia direttamente che indirettamente, e quindi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, iniziative finalizzate a consentire un maggior radicamento dell'Associazione su tutto il territorio della Repubblica Italiana e tra le comunità italiane all'Estero, agevolare una diffusione capillare della propria visione e della propria strategia, nonché stimolare nuove forme di partecipazione della società civile in Italia;
 - e) curare le relazioni con enti pubblici e privati, nonché con analoghe o affini organizzazioni esistenti in Italia e all'estero, realizzando progetti in comune o in collaborazione;
 - f) realizzare progetti mirati allo sviluppo della cooperazione internazionale tra enti

- pubblici, privati e p.m.i. dell'Unione Europea;
- g) promuovere iniziative di sviluppo locale e svolgere attività dirette alla diffusione dei principi ai quali l'Associazione si ispira;
 - h) stipulare contratti di mutuo, con o senza garanzia, di apertura di credito, di anticipazione e sconto, di conto corrente, anche allo scoperto; chiedere finanziamenti e contributi, anche a fondo perduto; compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, bancaria, finanziaria, commerciale e industriale che sia ritenuta utile od opportuna; stipulare convenzioni o contratti con altre associazioni, federazioni ed enti pubblici e privati; aderire a enti, federazioni e associazioni;
 - i) svolgere qualsiasi altra attività connessa agli scopi sociali che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità dei Soci.
5. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopraindicate, purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, secondo i criteri e i limiti che verranno stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II ELEMENTI PATRIMONIALI

Art. 6 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione, oltre che dalle quote versate dai Soci, è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di bilancio.

Art. 7 RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 8 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve, comunque denominati, a favore dei Soci, dei lavoratori, dei collaboratori, degli amministratori e degli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9

BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale, che predisposto dal Consiglio Direttivo viene approvato dall'Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio;
3. Il Consiglio Direttivo predispose e presenta all'Assemblea dei Soci entro il 31 maggio il bilancio preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 10

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

1. Ove obbligata dal raggiungimento dei limiti dimensionali previsti dalla legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai Soci.
2. Ove obbligata dal raggiungimento dei limiti dimensionali previsti dalla legge, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 11

LIBRI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri, che devono rimanere depositati presso la sede:
 - Libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. I Soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta trasmessa all'attenzione del Presidente, a mezzo raccomandata a/r o pec, che dovrà provvedere nei successivi 30 giorni; in caso di difetto o inerzia del Presidente, potrà essere fatto ricorso ai Proviviri.

Art. 12

VOLONTARI

1. I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
3. Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

4. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 13

LAVORATORI

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari o al 5% del numero dei Soci in relazione alla normativa attualmente vigente ovvero aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa al riguardo.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

SOCI

1. Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Possono essere ammessi come Soci anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35, co. 3 del Codice del Terzo Settore.
4. Gli Enti presenti in qualità di Soci sono rappresentati per delega nominale e possono accedere agli organi sociali, sempre per delega. La nomina del delegato può essere modificata e deve essere comunicata via PEC o raccomandata A/R al Presidente dell'Associazione.
5. Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 18. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 15

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I diritti e gli obblighi di ciascun Socio sono previsti nel rispetto del principio di democraticità della partecipazione e delle generali regole di trasparenza.
2. I Soci hanno diritto di:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
 - b) partecipare a pieno titolo e con pieno diritto di voto all'Assemblea dei Soci
 - c) ricoprire qualsiasi carica sociale
 - d) frequentare i locali dell'Associazione;
 - e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

3. È dovere di ciascun Socio:
 - a) essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale entro le scadenze previste;
 - b) collaborare alla realizzazione delle attività d'interesse generale dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - c) osservare le deliberazioni degli organi sociali e le norme contenute nel presente Statuto ovvero nei regolamenti, nel Codice Civile e nelle disposizioni di Legge.

Art. 16

MODALITA' DI AMMISSIONE

1. Chiunque desideri diventare Socio dell'Associazione deve trasmettere al Consiglio Direttivo, apposita domanda di ammissione e contestualmente effettuare il versamento della quota associativa annuale. La domanda dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, eventuale indirizzo e-mail e/o pec. Alla data di ammissione a Socio, i suddetti dati dovranno essere iscritti a cura del Consiglio Direttivo nel Libro Soci; ogni comunicazione nei confronti del Socio avverrà sulla base dei dati risultanti dal Libro Soci, le cui eventuali modifiche dovranno essere comunicate all'Associazione da ogni interessato a mezzo raccomandata a/r o pec o e-mail o, comunque, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L'ammissione di un nuovo Socio è effettuata con deliberazione del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel Libro Soci con efficacia dalla data della delibera.
3. In caso di mancanza di comunicazioni da parte del Consiglio Direttivo, la domanda di ammissione si intenderà accettata al 15° giorno dalla data di presentazione e il Socio diventerà effettivo il 16° giorno dalla data di presentazione della domanda di ammissione con la contestuale iscrizione nel Libro Soci.
4. Il Consiglio Direttivo, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione, può respingere la domanda di ammissione esclusivamente con motivazione scritta trasmessa all'interessato a mezzo raccomandata a/r o pec o e-mail o, comunque, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e restituzione della quota versata.
5. Avverso il rigetto, l'aspirante Socio può inoltrare ricorso scritto trasmesso a mezzo raccomandata a/r o pec, che verrà esaminato in sede di Assemblea che dovrà essere convocata dal Presidente entro 60gg. dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 17

ANNO ATTIVITA' SOCIALE, CARICHE SOCIALI E QUOTA ANNUALE

1. L'anno di attività sociale va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.
2. Tutti gli incarichi assunti dal Consiglio Direttivo, dal Presidente e dal Collegio dei Proviviri, a seguito di elezioni assembleari, scadono il 30 giugno dell'ultimo anno di mandato.
3. L'importo della quota associativa annuale, che va dal 1° luglio al 30 giugno, viene determinato e/o modificato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.
4. La quota associativa annuale non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
5. Il Socio che per qualsiasi ragione cessa di far parte dell'Associazione non ha diritto al rimborso delle quote versate e non conserva alcun diritto nei confronti dell'Associazione, né sul patrimonio della stessa.
6. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Art. 18

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) morte;
 - b) recesso;
 - c) esclusione per morosità;
 - d) radiazione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intenda recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno di attività sociale in corso, purché sia comunicata almeno 3 mesi prima.
3. L'esclusione per morosità si verifica in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi dall'inizio dell'anno dell'attività sociale e viene deliberata dal Consiglio Direttivo da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a/r o pec o e-mail o, comunque, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La dichiarazione di esclusione per morosità ha effetto dalla data della delibera. Il Consiglio Direttivo successivamente provvede alla cancellazione dal Libro Soci.
4. La radiazione del Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo con voto segreto per gravi motivi, tra cui atti o dichiarazioni in contrasto con lo Statuto e con gli eventuali regolamenti o comportamenti contrari allo spirito dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo deve sempre pronunciarsi sulla proposta di radiazione da parte di qualsiasi Socio verso un altro Socio entro 30 giorni dalla comunicazione, circostanziata e motivata, avanzata a mezzo raccomandata a/r o pec o e-mail o, comunque, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Consiglio Direttivo comunica al Socio espulso in forma scritta e motivata le ragioni della radiazione dal Libro Soci, a mezzo raccomandata a/r o pec o e-mail o, comunque, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
5. Avverso l'esclusione per morosità e la radiazione il Socio può inoltrare ricorso scritto trasmesso a mezzo raccomandata a/r o pec o e-mail o, comunque, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che verrà esaminato in sede di Assemblea che dovrà essere convocata dal Presidente entro 60gg. dalla data di presentazione del ricorso.
6. Il Socio che per qualsiasi ragione cessa di far parte dell'Associazione decade anche dalle eventuali cariche sociali ricoperte.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo;
 - e) il Collegio dei Revisori;
 - f) il Collegio dei Proibiviri.

Art. 20

ASSEMBLEA

1. L'Associazione è governata dall'Assemblea dei Soci.
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro dei Soci, in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Ciascun associato ha un voto.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Soci.
5. L'Assemblea si riunisce per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata al Presidente, e per conoscenza al Consiglio Direttivo e al Presidente dei Probiviri da almeno un decimo dei Soci, in regola con il pagamento delle quote e iscritti nel Libro dei Soci. La richiesta di convocazione, trasmessa a mezzo raccomandata a/r o pec o e-mail o, comunque, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, deve contenere la motivazione e l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'Ordine del Giorno. Il Presidente convocherà l'Assemblea dei Soci che si dovrà tenere entro 60 gg. dalla data della richiesta e inserirà all'Ordine del Giorno almeno i punti indicati nella richiesta. In caso di inerzia l'Assemblea dei Soci verrà convocata dal Presidente dei Probiviri.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi ad eccezione del Presidente e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dello Statuto;
 - approva eventuali regolamenti;
 - delibera lo scioglimento;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
9. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, trasmessa a mezzo raccomandata a/r o pec o e-mail o, comunque, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci e con invio a ciascun Socio almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

Art. 21

VALIDITA' DELLE ADUNANZE

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza dei presenti e sono valide se interviene, in prima convocazione, almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto nonché, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei Soci intervenuti.
2. Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione la presenza di almeno 2/3 dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei Soci intervenuti, occorre la maggioranza di almeno 2/3 dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in prima convocazione il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei Soci intervenuti, occorre la maggioranza di almeno 3/4 dei

presenti.

4. Per deliberare la sfiducia e la revoca del Consiglio Direttivo occorre, in prima convocazione il voto favorevole di almeno la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei Soci intervenuti, occorre la maggioranza dei presenti.
5. Sulle deliberazioni relative al bilancio i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto, così come su quelle riguardanti le loro responsabilità e condotte personali in seno all'Associazione.
6. Tutte le votazioni aventi ad oggetto decisioni sulle persone si svolgono a scrutinio segreto.
7. L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche online "a distanza" con interventi dei Soci effettuati via web o al telefono, anche da più luoghi contigui o distanti, mediante collegamento audio e/o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e in particolare a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea dei Soci di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle votazioni con la collaborazione del soggetto verbalizzante;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) in caso di votazione a scrutinio segreto, l'invio del voto verrà trasmesso a mezzo mail o altro mezzo idoneo alla ricezione del voto da parte del Presidente e del Segretario verbalizzante l'adunata, che si confronteranno con il Collegio dei Probiviri per la proclamazione dei risultati, impegnandosi a mantenere segrete le attribuzioni di voto.
 - e) La riunione si riterrà svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante, Segretario dell'adunata, nominato dall'Assemblea fra i Soci presenti.

Art. 22

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Soci medesimi. I Soci eletti per la carica di consigliere devono accettare o rifiutare la proclamazione in Assemblea, anche per delega. In caso di rifiuto vengono sostituiti dai primi dei non eletti.
2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per 3 mandati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. Il Consiglio Direttivo provvede all'ordinaria amministrazione, essendo la straordinaria amministrazione di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.
4. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
5. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione, l'esclusione e la radiazione dei Soci;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
 - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
 - proporre all'Assemblea gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 9 volte all'anno e viene convocato dal Presidente dell'Associazione a mezzo raccomandata a/r o pec o e-mail o, comunque, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con invio a ciascun membro almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'adunanza. Ogni seduta viene verbalizzata.
 7. Il Consiglio Direttivo si ritiene regolarmente costituito qualora partecipi all'adunanza almeno la metà dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, il voto del Presidente o in sua assenza del Vicepresidente, vale doppio.
 8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con interventi dei Consiglieri effettuati a distanza, anche da più luoghi contigui o distanti, mediante collegamento audio e/o video, nel rispetto di quanto indicato nel precedente art. 21.
 9. Il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, al quale è di norma affidata la verbalizzazione delle adunanze e il Tesoriere, al quale è affidata la gestione contabile dell'Associazione.
 10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza;
 11. Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o non sia in regola con il pagamento della quota associativa deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo e ratificato dal Collegio dei Probiviri se esistente e viene sostituito dal primo dei non eletti; in caso di esaurimento della lista dei non eletti, verrà cooptato tra i Soci.
 12. Nel caso in cui tre dei membri del Consiglio Direttivo decadano, per qualsiasi causa, dalla propria funzione, l'Assemblea dei Soci convocata dal Presidente ovvero in mancanza dal Vice Presidente ovvero in mancanza dal Collegio dei Probiviri, deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso in cui decada per qualsiasi causa solo il Presidente, il Consiglio Direttivo, ricostituito al completo, provvederà alla nomina con scelta tra uno dei suoi membri.
 13. Il Consiglio Direttivo decade anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del mandato per effetto di sfiducia e revoca, deliberate dall'Assemblea, Assemblea che potrà essere richiesta da almeno un decimo dei Soci e convocata dal Presidente del Collegio dei Probiviri. Non è consentita la sfiducia personale.

Art. 23

PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo in seno ai propri membri e decade alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
2. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea.
3. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo per permanente impedimento, gravi inadempienze o comportamento difforme dalle norme statutarie e dagli eventuali regolamenti ovvero per manifesta violazione del Codice Civile e delle norme di Legge. La revoca viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza; in caso di parità, il voto del Vicepresidente o in sua assenza del Consigliere più anziano d'età, vale doppio. Il Presidente nel processo di revoca non ha diritto di voto. In caso di voto di revoca il Presidente rimane

Consigliere se non dimissionario o decaduto da Consigliere o Socio per altra causa. Il Presidente può anche essere revocato insieme con il Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei Soci.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
6. Il Presidente convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea dei Soci e quelle del Consiglio Direttivo, opera sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
7. È compito del Presidente recepire le segnalazioni di violazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti o comportamenti contrari allo spirito dell'Associazione da parte dei Soci e avviare gli iter procedurali previsti dall'art. 18 del presente Statuto; in caso di sua inerzia, procederà il Presidente dei Probiviri.
8. In presenza di cause oggettive o soggettive che impediscano l'esercizio temporaneo della carica di Presidente o di sua inadempienza, le funzioni di quest'ultimo sono assunte dal Vicepresidente, in assenza di questi o per sua inadempienza, le funzioni saranno assunte dal Consigliere più anziano d'età; entrambi senza rappresentanza legale se non attraverso procura legale.
9. In caso di inerzia del Presidente e del Consiglio Direttivo in merito ai precedenti punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8, il Presidente del Collegio dei Probiviri convoca e presiede l'Assemblea dei Soci per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

ART. 24

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. L'Associazione può provvedere alla nomina facoltativamente, ove non obbligata.

Art. 25

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di

revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. L'Associazione può provvedere alla nomina facoltativamente, ove non obbligata.

Art. 26

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
2. Esso è composto da un minimo di due a un massimo di tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Soci fondatori ovvero tra gli associati con almeno due anni sociali consecutivi di anzianità.
3. La funzione di Presidente dei Probiviri è assunta per accettazione dal membro che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. Il Collegio dei Probiviri:
 - a) interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi sociali sulla loro corretta applicazione;
 - b) emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi sociali, secondo le sue competenze;
 - c) dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i Soci, tra questi e i Soci che ricoprono cariche sociali, nonché all'interno del Consiglio Direttivo, in merito a difformità di interpretazione, sostituzioni o inadempienze.
5. Il Collegio dei Probiviri resta in carica quattro anni sociali ed è rieleggibile per 3 mandati.
6. Il Collegio dei Probiviri viene reintegrato attraverso la nomina dei primi dei non eletti o attraverso l'Assemblea elettiva dei Soci e con mandato in scadenza giunto a quello del Consiglio Direttivo in carica.

TITOLO V

NORME ULTERIORI

Art. 27

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei Soci intervenuti, occorre la maggioranza di almeno 3/4 dei presenti.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto tra i Soci.

Art. 28

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. A seguito dello scioglimento dell'Associazione, qualunque sia la causa che abbia portato a tale evento ed esperita la procedura di liquidazione dei beni mobili e immobili di proprietà della stessa al fine di estinguere le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Soci.

Art. 29

CLAUSOLA TRANSITORIA

1. Con l'approvazione del presente Statuto decadono tutte le cariche sociali e si procede contestualmente a nuove elezioni degli organi sociali, il cui mandato terminerà con il 30/06/2025.

Art. 30

RINVIO

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
2. Viene dato mandato al Presidente di apportare al presente Statuto le eventuali modifiche richieste per l'iscrizione nel Registro regionale delle APS Lombardia ovvero Registro provinciale delle APS della Città metropolitana di Milano e nel RUNTS una volta istituito.

La presente revisione dello Statuto dell'Associazione "Amici del Rusconi" consta di n. 13 pagine ed è stata approvata dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data 4 febbraio 2021

Il Presidente Laura Romanò

